

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1782)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1966
(V. Stampato n. 965)*

d'iniziativa del deputato BIMA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 luglio 1966*

**Modifica dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,
in materia di brevetti per marchi d'impresa**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è così modificato:

« Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno la facoltà esclusiva di farne uso come marchio per la loro industria o il loro commercio, purchè non sia costituito da un nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere ».